

**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 21 aprile 2015, Alsteens/Commissione (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31).

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 21 aprile 2015, Alsteens/Commissione (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i motivi di annullamento primo e terzo dedotti in primo grado e la domanda di risarcimento danni.*
- 2) *L'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinta.*
- 3) *La decisione della Commissione europea del 18 novembre 2011 è annullata, nella parte in cui ha limitato la durata di proroga del contratto di agente temporaneo del sig. Geoffroy Alsteens al 31 marzo 2012.*
- 4) *La causa è rinviata dinanzi a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del sig. Alsteens.*
- 5) *Le spese sono riservate.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 279 del 24.8.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)**

(Causa T-349/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo P PRO PLAYER — Marchi dell'Unione europea e nazionali figurativi anteriori P e P PROTECTIVE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 014/37)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentante: T. Körber, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e M. Fischer, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (rappresentanti: O. Günzel e V. Ahmann, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2015 (procedimento R 2439/2014-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings e la CG Verwaltungsgesellschaft.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) La CG Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Perry Ellis International Group Holdings Ltd.

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 7.9.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)**

(Causa T-769/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea Dolokorn — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore DOLOPUR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 014/38)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Germania) (rappresentante: A. Schröder, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Strittmatter e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rottenmann, Austria) (rappresentante: C. Ofner, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 23 ottobre 2015 (procedimento R 2643/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Paltentaler Splitt & Marmorwerke e la SeNaPro.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SeNaPro GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 29.2.2016.

---

**Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2016 — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY)**

(Cause riunite T-268/15 e T-272/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domande di marchi dell'Unione europea figurativo e denominativo PARKWAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]**

(2017/C 014/39)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: A. Lohmann, avvocato)